

Beni ereditari sparsi in più Stati: rebus di leggi Italia-Svizzera

SUCCESSIONI

Il criterio generale è la residenza, ma nel trattato prevale la cittadinanza

Casi frequenti, dai giovani «expat» ai pensionati stranieri che immigrano

Pagina a cura di Francesco Baccaglioni Angelo Busani

L'esperienza professionale quotidiana insegna che sempre più frequenti sono le situazioni in cui una persona fisica ha interessi patrimoniali allocati in una pluralità di ordinamenti.

Un caso emblematico è quello del neo-laureato italiano che, partito per l'estero a cercare occasioni di lavoro e avendo stabilizzato la sua vita al di fuori del nostro territorio nazionale, si trova a ereditare beni "esistenti" in Italia (danaro, immobili, strumenti finanziari).

Altrettanto frequente è il caso dello straniero che, raggiunto il traguardo della pensione, si trasferisce in Italia a trascorrere l'ultima parte della sua vita, vuoi in una città d'arte, vuoi in un luogo naturalisticamente attraente (la campagna toscana, il litorale siciliano, eccetera): accade dunque che costui trasferisca in Italia, in tutto o in parte, il suo patrimonio finanziario e che in Italia effettui acquisti immobiliari, i quali vanno a sommarsi a proprietà già esistenti nel Paese d'origine.

Quali norme si applicano
In questi casi si pone, dunque, il te-

ma della gestione di queste situazioni di patrimonio articolato in una pluralità di ordinamenti sotto il profilo delle regole civilistiche e fiscali applicabili in caso di successione ereditaria. Prendiamo in esame, ad esempio, il frequente caso del cittadino italiano che va ad abitare stabilmente in Svizzera e, viceversa, il caso del cittadino svizzero che viene a risiedere in Italia; immaginiamo che entrambi abbiano, in Italia e in Svizzera, un patrimonio composto da immobili, da denaro e da strumenti finanziari.

Sotto il profilo delle regole applicabili a una successione ereditaria, secondo il diritto italiano (e cioè l'articolo 21 del regolamento UE 650-2012), la legge che disciplina la trasmissione a causa di morte è quella vigente nel luogo dove il defunto risiede abitualmente. Anche il diritto svizzero (l'articolo 90 della Ldip, la legge di diritto internazionale privato del 1987) dà rilievo all'ultimo domicilio del de cuius.

Senonché, tra Italia e Svizzera vige il Trattato consolare del 1868, il quale sancisce che la legge applicabile alla successione a causa di morte è quella dello Stato di cui il defunto era cittadino; e sia il Regolamento 650 che la Ldip fanno salvi i trattati internazionali.

Le regole italiane

Di conseguenza, se un cittadino straniero (ma non uno svizzero, la cui successione resta regolata dal diritto svizzero) abbia posto in Italia la sua residenza abituale, la trasmissione dell'eredità è disciplinata dal diritto italiano con la conseguenza che (ipotizzando un defunto che lascia a sé superstiti il coniuge, due figli, un genitore e un fratello):

- in mancanza di testamento, l'eredità viene attribuita al coniuge e ai due figli in ragione di 1/3 per ciascuno, mentre il genitore e il fratello del de cuius non ricevono (a causa della presenza di figli del de cuius) alcuna attribuzione testamentaria;
- nel calcolo della quota di legittima bisogna tener conto che al coniuge superstita spetta 1/4 dell'importo risultante sommando il valore dell'eredità con il valore delle donazioni che il defunto abbia disposto durante la propria vita; e che la quota di 1/4 per ciascuno spetta anche ai due figli (anche in questo caso, genitori e fratelli non possono vantare diritti di legittima).

Il caso Svizzera

Viceversa, se un cittadino straniero (ma non un italiano, la cui successione è regolata dal diritto italiano) abbia fissato in Svizzera la sua residenza abituale, la devoluzione dell'eredità è disciplinata dal diritto svizzero. Pertanto (ipotizzando un defunto che lasci a sé superstiti il coniuge, due figli e un genitore), in mancanza di un testamento, al coniuge verrebbe attribuita metà dell'eredità e l'altra metà ai due figli in parti uguali (1/4 a testa). Anche nel diritto svizzero la presenza di figli esclude dall'eredità i genitori e gli altri parenti.

Quanto alla quota di legittima, il diritto svizzero attribuisce la quota di 1/4 a favore del coniuge e la quota di 3/8 ai figli da dividere in parti uguali (la quota disponibile è di 3/8). Una riforma attualmente in discussione in Parlamento elverebbe la disponibile a 2/4 riducendo a 1/4 la quota riservata ai figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME EREDITARIE A CONFRONTO

La legge per la successione ereditaria e l'imposta di successione

NORME	RESIDENTE IN ITALIA	RESIDENTE IN SVIZZERA
Regole civilistiche in tema di successione ereditaria	Codice civile italiano	Codice civile svizzero
Imposta di successione italiana sui beni in Italia	Si	Si
Imposta di successione italiana sui beni in Svizzera	Si	No
Imposta di successione italiana sui beni in altri Stati diversi dalla Svizzera	Si	No
Imposta di successione svizzera sui beni in Italia	No	Si (ma non sugli immobili in Italia)
Imposta di successione svizzera sui beni in Svizzera	Si	Si
Imposta di successione svizzera sui beni in altri Stati diversi dalla Svizzera	No	Si (ma non sugli immobili in Italia)

Le quote di eredità se manca il testamento

SOGETTI SUPERSTITI	DIRITTO ITALIANO	DIRITTO SVIZZERO
Il coniuge e un figlio (o discendenti del figlio, in mancanza del figlio)	1/2 al coniuge 1/2 al figlio (o suoi discendenti)	1/2 al coniuge; 1/2 al figlio (o suoi discendenti)
Il coniuge e più di un figlio	1/3 al coniuge 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)	1/2 al coniuge; 1/2 ai figli (o loro discendenti)
Il coniuge, fratelli e sorelle o loro discendenti (no figli o loro discendenti)	2/3 al coniuge, 1/3 ad ascendenti, fratelli e sorelle (o loro discendenti) (agli ascendenti va 1/4)	3/4 al coniuge 1/4 ai fratelli e sorelle in parti uguali (o loro discendenti)

Gli eredi necessari se c'è il testamento / Italia

PRESENZA DEL CONIUGE	PRESENZA DI FIGLI	QUOTA DISPONIBILE
Si = quota di 1/2	No	Quota di 1/2
Si = quota di 1/3	Uno = quota di 1/3	Quota di 1/3
Si = quota di 1/4	Due = quota di 1/4 ciascuno	Quota di 1/4
Si = quota di 1/4	Tre o più = quota di 2/4 da dividere per capi	Quota di 1/4

Gli eredi necessari se c'è il testamento / Svizzera

PRESENZA DEL CONIUGE	PRESENZA DI FIGLI	QUOTA DISPONIBILE
Si = quota di 1/2	No	Quota di 1/2
Si = quota di 1/4	Uno = quota di 3/8	Quota di 3/8
Si = quota di 1/4	Due = quota di 3/8 da dividere per capi	Quota di 3/8
Si = quota di 1/4	Tre o più = quota di 3/8 da dividere per capi	Quota di 3/8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETÀ 3.0

CORPORATE GOVERNANCE, L'ITALIA SEGUE LE BEST PRACTICE UE

di Fabio Bonomo

Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata la nuova edizione del Codice italiano di Corporate governance, applicabile a partire dall'esercizio 2021 da parte delle società quotate che vi aderiscono.

Il relativo aggiornamento, avviato dal Comitato italiano per la Corporate governance fin dalla seconda metà del 2018, tiene conto della significativa evoluzione dei principali codici europei intervenuta tra il 2017 e il 2019 (in Belgio, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito), caratterizzata da alcuni tratti comuni: la semplificazione e razionalizzazione della struttura, la crescente attenzione ai temi della sostenibilità, l'apertura a modelli societari tra loro alternativi, l'introduzione o il rafforzamento di alcune best practice.

Sotto il profilo formale, il nuovo Codice italiano di Corporate governance presenta una struttura più snella e di più agevole lettura rispetto al passato. Gli articoli sono ridotti da dieci a sei, e consistono di soli principi e raccomandazioni. Risultano quindi eliminati i commenti, e si prevede che l'applicazione dell'articolo venga in prospettiva agevolata da una raccolta di chiarimenti, sotto forma di "Q&A", periodicamente aggiornata.

Per quanto riguarda la valorizzazione della sostenibilità, il Codice pone particolare enfasi sul concetto di «successo sostenibile», inteso come «obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società». L'organo di amministrazione dovrà elaborare strategie aziendali coerenti con il successo sostenibile, nonché definire politiche per la remunerazione e un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi funzionali al relativo perseguimento.

Sotto il profilo dell'apertura a diversi modelli societari (tradizionale, monistico, dualistico) in concreto adottabili da parte degli emittenti, il nuovo Codice ha effettuato un significativo sforzo, declinando le definizioni di organo di amministrazione e di organo di controllo nei diversi modelli e adeguando la formulazione delle varie raccomandazioni per renderle fruibili trasversalmente. Al contempo, le relative disposizioni, rivolgendosi a tutte le società con azioni quotate sul Mta di Borsa Italiana, sono ora potenzialmente

fruibili anche da emittenti di diritto estero.

L'applicazione del nuovo Codice è inoltre improntata a principi di flessibilità e proporzionalità. Svariate raccomandazioni sono quindi graduate in funzione degli assetti proprietari e della dimensione degli emittenti, rivolgendosi alle sole «società a proprietà concentrata» (ossia quelle in cui uno o più soci legati da un sindacato di voto dispongono, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e/o alle sole «società grandi» (per tali intendendosi quelle la cui capitalizzazione è risultata superiore a un miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei precedenti tre anni).

Per quanto riguarda l'introduzione di best practice già diffuse in ambito internazionale, il nuovo Codice stimola anzitutto gli emittenti a rafforzare il dialogo con il mercato, attraverso l'adozione di «politiche di engagement» complementari a quelle elaborate dagli investitori istituzionali nel rispetto dei codici di stewardship ad essi applicabili; un'appendice disciplina è poi dedicata alla figura del segretario dell'organo di amministrazione, chiamato a fornire a quest'ultimo con im-

parzialità di giudizio assistenza e consulenza su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Sotto il profilo, invece, del rafforzamento di alcune best practice già previste dal Codice, si segnalano in particolare: la raccomandazione che nelle società grandi, diverse da quelle a proprietà concentrata, gli amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà (e non più solo un terzo) dell'organo di amministrazione; la possibilità di riconoscere in capo al presidente dell'organo di amministrazione il requisito di indipendenza, accompagnata da una complessiva valorizzazione del relativo ruolo; il maggior rigore che caratterizza la procedura di valutazione dell'indipendenza degli amministratori; il rafforzamento dei compiti del comitato nomine; l'espressa raccomandazione che nelle società grandi venga definito un piano per la successione degli amministratori esecutivi, accompagnato da adeguate procedure per la successione del top management.

*Componente Comitato scientifico IGS e responsabile affari societari di Enel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRELIEVO FISCALE

Anche l'imposta scatta con lo stesso criterio su tutti i beni

Per chi non è stabilito sono tassati gli asset collocati materialmente nel Paese

Passiamo quindi ad esaminare il tema dell'applicazione dell'imposta di successione. Se il defunto (qualunque sia la sua nazionalità) ha la residenza in Italia, l'intero suo patrimonio, ovunque collocato, riceve tassazione in Italia; peraltro detraendo dall'imposta italiana l'imposta che sia pagata a uno Stato estero, in dipendenza dell'esistenza in tale Stato di beni appartenenti all'eredità.

Se invece il defunto non era residente in Italia, l'imposta di successione italiana si applica ai soli beni "esistenti" in Italia: per "esistenti" si intendono i beni che abbiano una materiale collocazione in Italia. Sono considerati esistenti in Italia anche i titoli emessi da emittente con sede legale o amministrativa o direzione generale in Italia e i crediti il cui debitore abbia la residenza in Italia.

Quindi, il denaro depositato in banca, di cui il de cuius fosse creditore, si considera un credito esistente in Italia se il conto è aperto presso una filiale bancaria sita in Italia; se invece il conto è aperto presso una filiale bancaria

collocata all'estero, si tratta di un credito esistente all'estero, il quale, pertanto, è soggetto a tassazione in Italia solo se il de cuius fosse residente in Italia.

Sotto la prospettiva svizzera occorre notare che, a differenza della disciplina civilistica (normata a livello federale), il regime fiscale è di competenza dei singoli Cantoni, i quali si muovono in ordine sparso, salvo alcuni principi stabiliti dal Tribunale federale, in particolare, quello di impedire la doppia imposizione con riferimento agli immobili siti al di fuori della Svizzera (che, dunque, il fisco svizzero non sottopone a tassazione).

Comunque, l'imposta di successione in Svizzera (fatta eccezione per i cantoni Svitto e Obvaldo che hanno abolito l'imposta) è dovuta per la trasmissione ereditaria del de cuius che avesse residenza o dimora fiscale nel Cantone; inoltre, per il Ticino è rilevante anche il fatto che l'apertura della successione si sia verificata nel Cantone. In tutti questi casi, ogni bene appartenuto al defunto è attratto a imposizione in Svizzera (fatta eccezione, come detto, per gli immobili all'estero).

Non è utilizzato alcun metodo per attenuare gli eventuali casi di doppia imposizione: quindi, ad esempio, l'imposta di successione

svizzera si cumula all'imposta di successione italiana per le quote di partecipazione a società italiana o per il denaro esistente in un conto corrente aperto presso una banca italiana.

Per contro, se il de cuius non era residente in Svizzera, l'imposta di successione svizzera si applica solo agli immobili e alle stabili organizzazioni esistenti nel Cantone. Occorre tuttavia osservare che i trasferimenti mortis causa fra coniugi o partner registrati sono esenti da imposta di successione in tutti i Cantoni; quelli tra genitori e discendenti sono pure esenti eccetto che in tre Cantoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
TEL. 0165/272693
Procedura telematica aperta per l'esecuzione di tre lotti funzionali di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo le strade regionali della Valle d'Aosta, da affidare, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante tre accordi quadro di durata triennale conclusi con un unico operatore economico. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Cig lotto 1: 81021506 - Cig lotto 2: 81022092 - Cig lotto 3: 81020402. Base di gara per ogni lotto: Euro 2.100.000,00. Cat. prevalente: 063. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 20/03/2020.
IL DIRIGENTE Arch. Pagano Franco

Rai Radiotelevisione Italiana Spa Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. 50 del 2016, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. sita in Roma, Viale Mazzini 14. **Tipo di procedura:** aperta. **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa. **Importo complessivo presunto dell'appalto:** Euro 4.838.581,86 IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi di cui:
- Lotto n. 1 - Progettazione: Euro 3.659.898,58;
- Lotto n. 2 - Verifica della progettazione: Euro 1.178.683,28.
Condizioni di partecipazione: specificate nel Bando di gara. **Le offerte devono essere presentate entro il 30/03/2020 ore 15:00.** Il Bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. il 04/02/2020. La documentazione di gara è disponibile sul profilo committente <https://www.portaleacquisti.rai.it>. La Direzione Acquisti

ATEROMA Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma
ESTRATTO ASTA PUBBLICA UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI LIBERE DI PROPRIETÀ A.T.E.R. Comune di Roma
Le Aste si svolgeranno dal 12 al 13 marzo 2020 con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.
L'A.T.E.R. di ROMA - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma offre all'asta la proprietà di unità immobiliari libere facenti parte del programma di disseminazione del patrimonio residenziale ai sensi:
- delle Linee programmatiche adottate con Delibera Commissariale n. 6 del 6 febbraio 2019;
- nell'ambito della disseminazione del patrimonio residenziale, come disposto dalla Determinazione Direzionale n. 61 del 28 marzo 2019, ratificata con Delibera Commissariale n. 3 del 5 luglio 2019, attua le procedure di vendita diretta delle unità immobiliari vuote e ubicate all'interno di lotti o fabbricati a proprietà mista nei quali è stata già formalmente costituita l'amministrazione condominiale autonoma oppure sia attiva la gestione condominiale da parte degli enti gestori, mediante asta pubblica al valore determinato sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) con riferimento al valore minimo ai sensi dell'art. 50, comma 3 quinquies della L.R. 28 dicembre 2006 n. 27, così come modificato dall'art. 83, comma 1 lett. c) della L.R. 27 ottobre 2018 n. 7;
- della Determinazione Direzionale n. 3 del 9 gennaio 2020 sono stati individuati gli immobili ad uso residenziale che saranno oggetto di vendita diretta attraverso aste pubbliche nonché i relativi prezzi di cessione a base d'asta;
- in attuazione della Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato del 12.04.2019 per la gestione delle procedure d'asta e la vendita degli immobili con l'utilizzo di una procedura telematica via Web;
- del Disciplinare d'Asta vigente alla data di pubblicazione del presente Bando.
Le Aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da una unità immobiliare comprensiva di eventuali pertinenze e accessori. **L'elenco dei lotti** presso i quali è possibile depositare le offerte e il presente **Bando integrale**, nonché il **Disciplinare d'Asta** e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'Asta e le modalità per effettuare eventuali sopralluoghi agli immobili, sono disponibili sul sito internet dell'ATER Roma (www.aterroma.it), sui siti internet del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) e www.avisnotarili.notariato.it), presso i Notai Banditori. Le informazioni relative ai lotti potranno essere aggiornate o rettificare mediante apposita pubblicazione sui citati siti web, restando onere di ciascun offerente prendere visione di tali eventuali aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 11 marzo 2020
Per eventuali ulteriori informazioni relativamente alla documentazione tecnica è possibile rivolgersi al Servizio Progettazione e Valorizzazione Patrimonio dell'ATER Roma (aste.alloggi@aterroma.it) oppure, per quanto riguarda la procedura d'asta a: Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06/362091 e-mail: cnj.segreteria@notariato.it).

Comando Legione Carabinieri Campania Servizio Amministrativo
Via Salvatore Tommasi n. 7 - 80125 Napoli
PEC tna34463@pec.carabinieri.it
AVVISO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI ANNO 2020
(art. 36 co. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e art. 135 D.P.R. 15/11/2012 n. 236)
Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. nonché dell'obbligo di affidare commesse tramite piattaforma del M.E.P.A., il Comando Legione Carabinieri Campania - Servizio Amministrativo, sito in 80145 Napoli, via Salvatore Tommasi n. 7, tel. 081/5482501 - 081/5482502, PEC: tna34463@pec.carabinieri.it, col presente avviso rende noto che, ai sensi dell'art. 36 co. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell'art. 135 D.P.R. 15/11/2012 n. 236, potrà procedere nel corso dell'anno 2020, all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati:
- "LAVORI": manutenzione edile di immobili;
- "SERVIZI": pulizia locali presso caserme; gestione bar, foresterie e lidi/stabilimenti balneari presso Organismi di Protezione Sociale; gestione barberia, somministrazione di alimenti/bevande mediante distributori automatici, disinfezione locali; facchinaggio, trasporto e manovalanza; manutenzione di impianti tecnologici fissi (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza, depurazione liquami, etc.); manutenzione estintori e mezzi antincendio; manutenzione di poligoni di tiro; manutenzione hardware; manutenzione ordinaria macchinari per telecomunicazioni; smaltimento rifiuti speciali e tossici; riparazione meccanica e carrozzeria di auto-motoveicoli, veicoli pesanti e blindati; alienazione di veicoli/materiali fuori uso o da rottamare; manutenzioni di aree verdi; manutenzione impianti di sollevamento; ingegneria/architettura; piscivultura; psicologia e sorveglianza sanitaria;
- "FORNITURE": abiti civili; materiale tecnico di consumo per settore telecomunicazioni; materiali di consumo per la polizia giudiziaria; pneumatici e ricambi per auto-motoveicoli; materiale di cancelleria per ufficio e carta per fotocopiatrici; materiale di casermaggio; materiale ed apparecchiature sanitarie; attrezzature e materiali per mense e cucine, materiali antinfurtivistica; impianti di climatizzazione, materiale tecnico per attività sportiva, generi alimentari;
- nonché negli altri settori di cui alle lettere a) fino a gg) dell'art. 129 D.P.R. n.236/2012.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle indagini di mercato per le citate acquisizioni, che avranno luogo nel corso dell'anno 2020, dovranno presentare, entro il 31 marzo 2020, all'indirizzo PEC: tna34463@pec.carabinieri.it, apposita istanza d'iscrizione (All. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, riportante: i settori d'interesse tra quelli elencati, la categoria merceologica, il fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e privati nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa.
Le imprese per le quali non si procederà ad iscrizione all'Albo, per carenza di requisiti, non riceveranno comunicazione alcuna, salvo che sia formalmente richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Le imprese già iscritte nell'Albo Fornitori di questo Comando, in virtù di precedenti istanze, dovranno rinnovare le stesse in quanto non più valide per l'Albo Fornitori 2020.
Napoli, 10 gennaio 2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. Vincenzo Lello)
"Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993"
L'originale del documento è custodito agli atti di questo Reporto

SMART 24 LAVORO
www.smart24lavoro.com

GRUPPO 24 ORE
Guida al Diritto